

Disciplina concernente il Collegio giudicante e il Collegio di appello competenti a decidere sui ricorsi presentati dal personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

Decreto presidenziale 30 dicembre 2008 N.34/N

Art. 1

Collegio Giudicante

1) È istituito il Collegio Giudicante competente a decidere:

- a) sui ricorsi in materia di rapporto di impiego e di lavoro con il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica presentati dai dipendenti in servizio o in quiescenza o dai loro eredi per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi;
- b) sui ricorsi prodotti dal personale comandato o distaccato presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica avverso i provvedimenti concernenti il trattamento economico accessorio;
- c) sui ricorsi anche in materia di accesso proposti dai partecipanti a concorsi e prove selettive per l'assunzione nei ruoli del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
- d) sui ricorsi in materia di accesso ai sensi del Decreto Presidenziale 14 aprile 2021, N. 79N.

Art. 2

Composizione del Collegio Giudicante

- 1) Il Collegio Giudicante è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Segretario Generale ed è composto da un Consigliere di Stato che lo presiede, da un Consigliere di Corte d'Appello, da un Referendario della Corte dei Conti, designati rispettivamente dai Presidenti del Consiglio di Stato, della Corte di Appello di Roma e della Corte dei Conti.
- 2) I componenti del Collegio Giudicante durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta, purché al momento della conferma siano ancora in possesso dei requisiti necessari per la nomina nel Collegio medesimo. Non possono far parte del Collegio Giudicante i componenti del Collegio di Appello, nonché i magistrati in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Segretariato generale o consulenti dello stesso.
- 3) Insieme ai componenti effettivi sono nominati con le stesse modalità altrettanti componenti supplenti aventi le medesime qualifiche e gli stessi requisiti dei componenti effettivi.
- 4) I componenti effettivi e supplenti del Collegio Giudicante che vengano nominati nel corso della durata quadriennale del Collegio rimangono comunque in carica fino alla scadenza del quadriennio stesso.

Art. 3

Presentazione del ricorso al Collegio Giudicante

- 1) La presentazione del ricorso avviene mediante deposito presso la Segreteria del Collegio Giudicante.

2) Il ricorso deve contenere:

- a) il nome e cognome del dipendente;
- b) l'indicazione del provvedimento impugnato e della data della sua comunicazione o della sua piena cognizione;
- c) l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui il ricorso si fonda;
- d) la sottoscrizione del ricorrente o dell'avvocato o procuratore legale munito di mandato speciale, nonché l'indicazione del domicilio eletto.

3) La notifica e la comunicazione degli atti sono effettuate a cura della Segreteria dei Collegi mediante diretta consegna alle parti o ai loro rappresentanti, i quali rilasciano regolare ricevuta in tal senso. In tutti i casi in cui la diretta consegna non risulta possibile, le notifiche o le comunicazioni sono effettuate tramite messo dell'Amministrazione o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio eletto. Ai fini del rispetto dei termini procedurali fa fede la data riportata nell'atto di notifica o quella della raccomandata.

4) Quando il ricorso verte sulla tutela di interessi legittimi, il termine per ricorrere è di sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'atto o del provvedimento ovvero dalla data in cui risulti che l'interessato ne abbia avuta piena cognizione.

5) Il ricorso amministrativo al Segretario Generale previsto dall'art. 121 bis del D.P. 18 giugno 1985, n. 174, sospende i termini di presentazione del ricorso avanti al Collegio Giudicante. Tali termini riprendono a decorrere dalla eventuale reiezione del ricorso, e comunque una volta trascorsi 60 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

Art. 4

Del procedimento davanti al Collegio Giudicante

1) Nel termine di quindici giorni dal deposito del ricorso, la Segreteria del Collegio Giudicante comunica il ricorso al Segretario Generale, al Servizio del Personale e ai controinteressati ai quali direttamente si riferisce.

2) Gli interessati a resistere al ricorso possono proporre ricorso incidentale entro trenta giorni dalla data della comunicazione del ricorso.

3) Nei venti giorni successivi, le parti possono presentare memorie o documenti.

4) Trascorsi dieci giorni dal termine indicato nel comma 3, la Segreteria trasmette gli atti al Presidente del Collegio il quale dispone, ove occorra, gli adempimenti istruttori con facoltà di delegare un componente del Collegio per la loro esecuzione.

5) Compiuta l'istruttoria, i relativi atti sono depositati presso la Segreteria del Collegio Giudicante che ne dà comunicazione alle parti. A decorrere dalla data di tale comunicazione sono applicabili, ove occorra, le disposizioni contenute nei commi 3 e 4.

Art. 5

Decisione del ricorso da parte del Collegio Giudicante

1) Compiuto il procedimento di cui all'articolo 4, il Presidente convoca, con proprio decreto, il Collegio Giudicante, designando il relatore e fissando la data dell'udienza pubblica.

- 2) Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'udienza pubblica, il decreto è comunicato dalla Segreteria del Collegio alle parti, le quali possono presentare ulteriori memorie o documenti entro i 10 giorni successivi.
- 3) All'udienza le parti possono presentarsi personalmente o essere assistite dall'avvocato o dal procuratore legale di cui alla lettera d), comma 2 dell'articolo 3.
- 4) Nell'udienza pubblica, dopo che il relatore ha esposto le questioni dedotte dalle parti, le parti presenti possono illustrare le loro conclusioni.
- 5) Dell'udienza viene redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Collegio.
- 6) Le decisioni del Collegio Giudicante sono valide se adottate con la presenza di tutti i componenti. I ricorsi pendenti alla scadenza quadriennale del Collegio giudicante sono comunque decisi nella composizione prevista all'atto della convocazione del Collegio.
- 7) La decisione deve essere adottata entro 180 giorni dal deposito del ricorso, salvo proroga deliberata dal Collegio Giudicante per un periodo non superiore a 60 giorni.
- 8) La decisione è resa pubblica mediante deposito presso la Segreteria del Collegio Giudicante che provvede alla trasmissione al Segretario Generale, al Servizio del Personale ed alle parti entro dieci giorni dalla data del deposito.

Art. 6

Collegio di Appello

- 1) Avverso le decisioni del Collegio Giudicante è ammesso ricorso al Collegio di Appello costituito a norma del successivo articolo 7.

Art. 7

Composizione del Collegio di Appello

- 1) Il Collegio di Appello è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Segretario Generale ed è composto da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato che lo presiede, da un Consigliere di Cassazione e da un Consigliere della Corte dei Conti designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Presidente della Corte dei Conti.
- 2) I componenti del Collegio di Appello durano in carica quattro anni e possono essere confermati, consecutivamente, per una sola volta, purché al momento della conferma siano ancora in possesso dei requisiti necessari per la nomina nel Collegio di Appello.
- 3) Non possono far parte del Collegio di Appello i magistrati componenti del Collegio Giudicante, nonché quelli in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Segretariato generale o consulenti dello stesso.
- 4) Insieme ai componenti effettivi sono nominati con le stesse modalità altrettanti componenti supplenti aventi le medesime qualifiche e gli stessi requisiti dei componenti effettivi.
- 5) I componenti effettivi e supplenti del Collegio di Appello che vengano nominati nel corso della durata quadriennale del Collegio rimangono comunque in carica fino alla scadenza del quadriennio stesso.

Art. 8

Del procedimento davanti al Collegio di Appello

1) Per la presentazione, l'istruttoria e la decisione dei ricorsi proposti al Collegio di Appello si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5.

Art. 9

Segreteria del Collegio Giudicante e del Collegio di Appello

1) La Segreteria degli Organi Giudicanti è affidata a funzionari appartenenti alla carriera direttiva e ad impiegati del Segretariato Generale, con esclusione di quelli assegnati al Servizio del Personale. In caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile il Segretario Generale provvede a designare il sostituto.

2) La Segreteria è posta alle dipendenze funzionali dei due Collegi.

3) La Segreteria conserva gli atti dei due Collegi.

4) La Segreteria redige un massimario delle decisioni adottate dai due Collegi. Il massimario può essere consultato da tutto il personale in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Art. 10

Sospensione dei termini

1) Per i ricorsi davanti al Collegio Giudicante o al Collegio di Appello si applicano le norme in vigore per le ferie giudiziarie.

Art. 11

Sospensione dell'esecuzione

1) I ricorsi davanti al Collegio Giudicante ed al Collegio di Appello non hanno effetto sospensivo: tuttavia l'esecuzione dell'atto o del provvedimento può essere sospesa con decisione motivata emessa in Camera di Consiglio, su apposita istanza del ricorrente, avente le stesse formalità del ricorso, che denunci danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto o del provvedimento impugnato.

2) Le decisioni del Collegio Giudicante sono impugnabili entro sessanta giorni dalla loro comunicazione alle parti. Trascorso inutilmente tale termine le sentenze sono definitive.

3) Il ricorso avanti al Collegio di Appello sospende l'esecutività delle decisioni del Collegio Giudicante fino alla decisione di merito.

Art. 12

Ricorso per revocazione

1) È ammesso il ricorso per revocazione nei casi, nei modi e nei termini previsti negli articoli 395 e 396 del Codice di procedura civile.

2) La revocazione si propone con ricorso davanti allo stesso Organo che ha pronunciato la decisione.

Art. 13

Obblighi dei componenti dei Collegi

1) In relazione alle funzioni disciplinate dal presente decreto, ai componenti del Collegio Giudicante e del Collegio di Appello, a quanti intervengono nel procedimento, nonché agli addetti alla segreteria, si applicano le norme previste dagli ordinamenti della giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento alle rispettive attività e funzioni.

Art. 14

Rappresentanza dell'Amministrazione

1) L'Amministrazione della Presidenza della Repubblica ha facoltà di farsi rappresentare ed assistere da un Avvocato dello Stato.

Art. 15

Abrogazioni

1) Sono abrogati il D.P. 24 luglio 1996 n. 81/N, e successive modifiche, l'art. 7 del D.P. 27 marzo 2006 n. 80/N e tutte le norme incompatibili con il presente regolamento.

Art. 16

Norma transitoria

1) I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono decisi dai Collegi Giudicanti nella composizione prevista all'atto della convocazione dei Collegi, e ad essi continuano ad applicarsi le disposizioni del D.P. 24 luglio 1996 n. 81/N.

Art. 17

Rinvio

1) Per quanto non previsto nel presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le norme di procedura previste per i giudizi, rispettivamente, davanti ai Tribunali Amministrativi Regionali e al Consiglio di Stato.

Art. 18

Entrata in vigore

1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.